



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 giugno 2007
(OR. en)**

9022/07

**Fascicolo interistituzionale:
COM(2007) 75 defin.**

PECHE 125

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce**

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza la Bulgaria e la Romania
a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002
relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania¹,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

¹ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.
- (2) La Bulgaria e la Romania non hanno obiettivi come quelli di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (3) Per tali Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere stabiliti soltanto con riferimento al livello delle loro flotte al momento dell'adesione. In questo modo, tuttavia, gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 sarebbero superflui, perché si sovrapporrebbero agli obblighi risultanti dal piano di entrata/uscita previsto all'articolo 13 del medesimo regolamento.
- (4) Non è dunque opportuno fissare per la Bulgaria e la Romania livelli di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare loro l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento, perché ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte di tali Stati membri.
- (5) Occorre pertanto autorizzare la Bulgaria e la Romania a derogare a dette disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Articolo 1

In via derogatoria, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il presidente
